

Il provvedimento delle Entrate detta le indicazioni per il versamento dell'imposta sostitutiva

# Sanatoria, F24 chiave di volta

## Stabilite le modalità e i termini di esercizio delle opzioni

DI FABRIZIO G. POGGIANI

**A**desione alla sanatoria (ravvedimento speciale) abbinata al concordato preventivo biennale (Cpb) 2025/2026 con il versamento delle imposte sostitutive. Nel cassetto fiscale dei contribuenti disponibile una scheda di sintesi con un prospetto informativo che riporta i dati utili per la determinazione delle imposte da versare per ciascuna annualità dal 2019 al 2023.

L'Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento 19/09/2025 n. 350617 (si veda ItaliaOggi del 20/09/2025) con il quale ha stabilito le modalità e i termini di esercizio delle opzioni per l'applicazione dell'imposta sostitutiva per le annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale 2025/2026, ai sensi dell'art. 12-ter del dl 84/2025, convertito.

Come indicato nel provvedimento, la scelta è effettuata (e, quindi, perfezionata), per ogni annualità, con il pagamento mediante delega F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l'indicazione nel campo "Anno di riferimento" della relativa "annualità" indicando il numero complessivo delle rate, tramite i codici tributo appositamente istituiti con un documento di prassi.

La conseguenza, quindi, è che l'opzione si esprime con il versamento mediante delega F24, entro il 15/03/2026 ma non prima dell'1/01/2026, con possibilità di rateizzazione in un massimo dieci rate mensili maggiorate di interessi calcola-

ti al tasso legale, a partire dal 15/03/2026; il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

Possono aderire i contribuenti che hanno applicato effettivamente gli Isa o che si sono avvalsi delle cause di esclusione correlate alla pandemia da Covid-19 o a situazioni particolari di non regolare esercizio dell'attività mentre l'imposta sostitutiva è determinata con riferimento alle dichiarazioni fiscali già presentate, anche ai fini Isa, e il perfezionamento richiede il versamento totale delle imposte sostitutive, soprattutto in caso di scelta per un versamento rateale.

I soggetti che hanno conseguito, nell'annualità di imposta interessata dal ravvedimento, sia reddito d'impresa sia reddito di lavoro autonomo, possono adottare il regime soltanto se esercitano l'opzione per entrambe le categorie reddituali mentre per le società e le associazioni, trasparenti, di cui all'art. 5, art. 115 e art. 116 del dpr 917/1986 (Tuir), l'adesione si deve ritenere perfezionata se esercitata con la presentazione di tutte le deleghe relative alla prima o unica rata o dell'imposta sostitutiva dell'Irap, a cura della società o associazione, e delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, a cura dei soci o associati o, in alternativa, da parte della società o associazione cui i soci appartengono. Nel caso di contribuenti in regime di trasparenza, il pagamento a cura della società, inevitabilmente, consente una verifica più puntuale

dell'esecuzione dei versamenti, al fine di evitare che il mancato versamento comporti il mancato perfezionamento della sanatoria che, si ricorda, può essere anche limitata ad un solo periodo d'imposta.

L'agenzia mette a disposizione dei contribuenti e dei professionisti, che curano i relativi interessi, quali intermediari delegati, dati e informazioni consultabili tramite il cassetto fiscale, al fine di agevolare la determinazione del debito da regolarizzare, in aggiunta al prospetto (allegato n. 1) che identifica i righe utili delle dichiarazioni per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali risente dell'affidabilità fiscale del contribuente, ai sensi dei co. 4 e 5 dell'art. 12-ter del dl 84/2025 (variabili dal 10 al 15%, con un intermedio al 12 e con aliquota al 12,5% per i soggetti esclusi dagli Isa per le dirette e le addizionali e del 3,9% a titolo di Irap, con riduzione del 30% per gli anni 2020 e 2021) e l'adesione alla sanatoria risente dell'adesione al Cpb 2025/2026 da effettuarsi entro il prossimo 30 settembre oppure entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, ai sensi del co. 3 dell'art. 9 del d.lgs. 13/2024.

—© Riproduzione riservata—■

